



## AVVISO INERENTE AL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

Si informano i Sig.ri Soci che la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione il giorno 30 aprile 2026, sarà chiamata, oltre che ad approvare il bilancio dell'esercizio 2025, ad eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri per il prossimo triennio.

Il presente avviso viene pubblicato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 24.3 del Regolamento assembleare ed elettorale, che prevede che *"Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria Sede sociale, nelle Succursali e nelle Sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:*

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;*
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal Consiglio di Amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;*
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;*
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del Consiglio di Amministrazione."*

Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, le candidature (individuali o sulla base di liste di candidati) devono essere depositate presso la sede della Banca almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e, pertanto, la presentazione delle candidature è ammessa esclusivamente nel periodo fra il 30 gennaio 2026 ed il 27 febbraio 2026.

Roreto di Cherasco, 27 gennaio 2026



## MODALITA' E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Le modalità e tempistiche per la presentazione delle candidature alle cariche sociali sono disciplinate nel Regolamento assembleare ed elettorale della Banca, in particolare agli articoli da 24 a 26. Il suddetto Regolamento, alla cui integrale lettura si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Banca.

Si riepilogano di seguito alcuni aspetti di maggior rilievo:

- al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 3 (tre) a 5 (cinque) persone diverse dai Consiglieri, scelti tra il personale della Società e/o tra soggetti in possesso di caratteristiche ed esperienze ritenute adeguate rispetto al ruolo. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo Statuto sociale, al Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali (rif. art. 25 del Regolamento);
- all'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature individuali ovvero sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:
  - a) dal Consiglio di Amministrazione;
  - b) da un numero minimo di 50 (cinquanta) Soci il cui nome è iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione, nel caso di liste, e da un numero minimo di 50 (cinquanta) Soci il cui nome è iscritto nel Libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione, nel caso di candidature individuali.
    - Con riferimento alle liste di candidati, a pena di inammissibilità: le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione); ogni Socio può presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità; ogni lista deve contenere un numero di candidati pari almeno al numero delle Cariche Sociali per la cui elezione l'Assemblea è convocata, eventualmente aumentato fino alla metà (se del caso arrotondata per eccesso); accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre.
    - Con riferimento alla presentazione di candidature individuali presentate dai singoli Soci al di fuori delle liste, a pena di inammissibilità: le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre; il Socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura individuale; non sono consentite candidature individuali di Soci che siano candidati in una lista e viceversa; le



candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali (prima convocazione); non sono ammesse candidature individuali presentate direttamente nel corso dell'Assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali (rif. art. 26 del Regolamento);

- il modulo contenente le proposte di candidatura (sia individuale che sulla base di una lista) è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai Consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (rif. art. 26 del Regolamento);
- le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. sono considerate come non presentate con delibera del Consiglio di Amministrazione (rif. art. 26.5 del Regolamento);
- la commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per Statuto. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla Capogruppo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l'elenco delle candidature presentate, ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento;
- ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione ed alla normativa applicabile, con riferimento alle liste, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima (rif. art. 26.7 del Regolamento);
- l'elenco di tutte le candidature ritenute adeguate - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, in modo visibile, nella Sede sociale nelle Succursali e nelle Sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa, almeno 10 (dieci)



giorni prima della data dell’Assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche sociali, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo (rif. art. 26.8 del Regolamento).

## COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA CONSIDERATA OTTIMALE DEGLI ORGANI SOCIALI

Ai sensi dell’art. 29.1 del Regolamento assembleare ed elettorale, *“Si possono candidare alla carica di Amministratore i Soci il cui nome è iscritto nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla data dell’Assemblea in prima convocazione ed aventi i requisiti e criteri di idoneità richiesti dalla legge, dallo Statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla Capogruppo.”*

### Composizione quantitativa ottimale

L’art. 34 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, tenendo conto di quanto previsto dal *Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi sociali e della Direzione delle Banche Affiliate* adottato dalla Capogruppo ritiene che il numero effettivo di Consiglieri più coerente e congruo sia pari a 9 (nove).

Lo Statuto tipo delle Banche Affiliate stabilisce inoltre che il Collegio Sindacale, salvo casi eccezionali, sia composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi.

Si ritiene che il numero di 3 Sindaci effettivi sia da considerarsi adeguato rispetto:

- alle esigenze della Banca, avuto riguardo in particolare all’attività, alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della stessa;
- all’esigenza di assicurare una adeguata dialettica interna, senza pregiudicare l’agilità dell’attività collegiale ed anzi incentivando la partecipazione dei componenti.

### Composizione qualitativa ottimale

In tema di composizione e nomina degli Organi Aziendali, le Disposizioni di Vigilanza prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- a) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- b) dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca Affiliata;
- c) dotati di competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all’interno dei comitati di cui sia eventualmente parte



che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca Affiliata; d) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico; e) che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca Affiliata, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo ai principi sopra esposti, ritiene di individuare i seguenti criteri di selezione e/o adeguatezza qualitativa per i componenti degli Organi Sociali della Banca di Cherasco.

### **Competenza e Professionalità**

I candidati devono possedere un livello base di conoscenze tecniche che li renda idonei ad assumere l'incarico loro assegnato, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e delle caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

### **Onorabilità**

I candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, ed in particolare dall'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

### **Correttezza**

I candidati devono soddisfare criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020.

### **Incompatibilità**

I candidati non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni di cui all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge del 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di incrocio di cariche nei mercati del credito e finanziari (c.d. "divieto di interlocking") nonché ai criteri applicativi emanati congiuntamente da Consob, Isvap e Banca d'Italia in data 20 aprile 2012 s.m.i..

### **Indipendenza cd. formale**

In attuazione della possibilità prevista dagli artt. 13, comma 2, e 14, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 169 del 23 novembre 2020, si considerano indipendenti i Consiglieri e i Sindaci per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dallo Statuto tipo delle Banche Affiliate.

### **Indipendenza di giudizio**

I candidati devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti, ossia agire con indipendenza di giudizio. Essi dovranno agire con piena indipendenza di giudizio e



consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

### **Disponibilità di tempo**

I candidati devono essere effettivamente in grado di dedicare un tempo adeguato all'assolvimento della carica, tenuto conto della natura e della qualità dell'impegno richiesto, nonché degli eventuali ulteriori incarichi ricoperti in società o enti, oppure degli eventuali ulteriori impegni o attività lavorative o professionali.

### **Rappresentatività base sociale e territori di riferimento**

Attesa la natura di società cooperativa a mutualità prevalente della Banca e della stretta connessione tra l'operatività della stessa e la relativa zona di competenza territoriale, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tendere al perseguimento di un'adeguata rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali dell'area di competenza e delle relative componenti socio-economiche e professionali.

### **Equilibrio tra i generi e diversità**

La composizione degli Organi sociali persegue l'obiettivo di assicurare la più ampia diversità, ivi inclusa quella di genere, di favorire l'adeguata diversificazione in termini di fasce di età, durata di permanenza nell'incarico e competenze degli Esponenti. L'Organo deve essere composto per almeno il 33% da componenti effettivi appartenenti al genere meno rappresentato

### **Indipendenza**

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza, ai sensi dell'art. 34.5 dello Statuto, costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

Al fine di garantire un'effettiva indipendenza di giudizio dell'Organo complessivamente inteso, almeno il 40% dei componenti, arrotondato per eccesso, del Consiglio di Amministrazione non devono trovarsi in situazioni di conflitto di interessi finanziario particolarmente rilevanti.

### **Formazione**

In linea con le raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Sociali, il Consiglio di Amministrazione approva con frequenza annuale un piano di formazione dedicato ai propri componenti, che tenga conto anche dell'eventuale inserimento di nuovi componenti all'interno dell'Organo nonché dell'esigenza di assicurare adeguati livelli di conoscenza e abilità collettive dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.